SENT. N. 718/2010

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore NOTTOLA

Presidente

dott. Maria Teresa DOCIMO

Consigliere

dott. Marcovalerio POZZATO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 69253 del registro di Segreteria,

proposto dalla Procura regionale per la Regione Lazio della Corte dei conti avverso:

nato a

e residente

Uditi, alla pubblica udienza del 4.3.2010, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nicoletta Esposito:

il giudice relatore dott. Marcovalerio Pozzato;

il V.P.G. dott. Domenico Peccerillo, che si è riportato all'atto introduttivo del giudizio chiedendone l'accoglimento, sollevando, in via subordinata, eccezione di costituzionalità con riferimento all'art. 17, c. 30ter, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009

9.9 Sit 19:13 Data : 50 21:19 19:19 P. 6

e contestualmente modificato dall'art. 1, c. 1, del D.L. 103/2009, convertito con modificazioni dalla L. 141/2009;

l'avv. Sebastiano Russo, per delega dell'avv. La Scala per il convenuto, che ha chiesto che la pretesa attorea sia dichiarata inammissibile ovvero sia rigettata perché infondata nel merito.

Esaminati tutti gli atti di causa

RITENUTO IN FATTO

L'atto di introduzione del presente giudizio allega il danno erariale derivante dalla commissione del reati di rivelazione di segreti d'ufficio, favoreggiamento e corruzione aggravata, da parte del sig.

La procedente Procura riferisce:

-di avere acquisito notizia (a seguito di nota, prot. n. 37700 del 30.7.2008 del Comune di li sentenza penale di condanna n.

servizi (Î

Comune di nel triennio 2000/2002;

-che dagli accertamenti svolti in relazione a tali fatti è emerso che il marescialit , in servizio presso la Tenenza GdF di

ha compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio rivelando all'Amministratore unico della () notizie riservate concernenti le verifiche in atto e, successivamente, fornendo informazioni inerenti alle indagini penali;

-in cambio delle informazioni riservate il mar. 1 ha ricevuto dal

sig. un computer e un telefono cellulare;

-la soprariferita sentenza del Tribunale di _____ ha accertato che il

ha violato l'obbligo del segreto sull'attività di accertamento e investigazione ancora in corso nei confronti ((e di altri soggetti), adiuvando a eludere le investigazione;

-dalle vicende in questione è scaturito un danno erariale complessivamente pari a € 42.000,00 (danno da tangente, relativo a dazione di computer e cellulare al € 2000,00; danno da disservizio, pari a € 10.000,00; danno morale, pari a € 30.000,00).

Circa il verificarsi di tale complessivo danno, sono ravvisati elementi di responsabilità amministrativa diretta a carico del Nei confronti di tale soggetto è stato quindi emesso l'invito

(ritualmente notificato) di cui all'art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14.1.1994, n. 19.

L'incolpato ha controdedotto (30.1.2009) con atto scritto.

E' seguito in data 11.3.2009 atto di citazione nei confronti del sig.

Il convenuto si è ritualmente costituito (12.2.2010), con il patrocinio dell'avv. Antonio La Scala, a mezzo di comparsa defensionale.

In via preliminare é richiesta la sospensione del giudizio, essendo pendente l'appello avverso la sentenza (su cui si basa la pretesa attorea) n. 46072008 del Tribunale di Latina.

Nel merito, sono posti i seguenti rilievi difensivi:

-l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche agli atti penali;



-la indeterminatezza degli addebiti mossi dalla parte pubblica, non essendo chiaro in che modo il comportamento del convenuto possa aver determinato i danni per i quali è stata avanzata la richiesta di risarcimento;

-la indeterminatezza del danno morale subito dal Comune di

Nel corso della pubblica udienza il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato l'atto introduttivo del presente giudizio, ponendo altresì i seguenti rilievi:

-la non sussistenza, nella fattispecie, della c.d. pregludizialità penale;

-sollevando, in via subordinata, per quanto concerne l'affermato

danno morale, eccezione di costituzionalità con riferimento all'art. 17,

c. 30ter, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L.

102/2009 e contestualmente modificato dall'art. 1, c. 1, del D.L.

103/2009, convertito con modificazioni dalla L. 141/2009.

Alla parte pubblica ha controdedotto, nel corso del pubblico dibattimento, l'avv.

Nel merito, è confermata la mancata individuazione di specifici profili di colpa, nonché la legittimità dell'operato del convenuto. Sono stati posti in luce i seguenti motivi defensionali:

-la sentenza penale di condanna reca diffuse perplessità;

-la carenza di motivazione sulla pretesa afferente il danno da disservizio e il danno morale, eventualmente da riferirsi alla Guardia di Finanza (e mai al Comune c

CONSIDERATO IN DIRITTO



Con riferimento alla preliminare richiesta di sospensione del giudizio, osserva il giudicante che nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost.


Da ciò discende la coesistenza di procedimenti (per i medesimi fatti) innanzi a diverse giurisdizioni.

Peraltro, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa non è sufficiente allegare sentenze emanate in altre sedi, da cui pure risultino elementi di colpevolezza rilevanti ad altri fini, ma è necessario fornire mezzi di prova che vengano autonomamente valutati dal giudice contabile (cfr. Sez. Abruzzo, sent. n. 663 del 6.9.2004).

Orbene, in tale contesto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, tutta la documentazione probatoria agli atti è liberamente valutabile da questo giudice (con particolare riferimento ai verbali delle intercettazioni telefoniche nei confronti del

La chiarezza dei fatti e la consistenza della documentazione probatoria induce il Collegio a non ritenere opportuna la sospensione del procedimento e ritenere, per contro, la causa matura per la decisione.

La parte pubblica deduce il danno erariale derivante dalla commissione dei reati di rivelazione di segreti d'ufficio, favoreggiamento e corruzione aggravata, da parte del sig.



In tale contesto, la sentenza penale di condanna n. 460/2008 del Tribunale di ha accertato la truffa di fornitori di beni e servizi in danno del Comune di

nel triennio 2000/2002.

A seguito delle indagini penali è emerso che il maresciallo

in servizio presso la Tenenza GdF di ha compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, comunicando all'Amministratore unico della () notizie riservate concernenti le verifiche in atto formendo altresì, successivamente, informazioni inerenti alle indagini penali.

La polizia giudiziaria, in relazione a ciò, ha accertato che il mar.

ha ricevuto dal sig. un computer e un telefono cellulare.

La violazione del segreto sull'attività di accertamento e investigazione ancora in corso nei confronti dell' (e di altri soggetti), ha comportato che questi tentasse di eludere le investigazioni: dalla compromissione di queste ultime è scaturito un danno erariale complessivamente pari a € 42.000,00 (danno da tangente, relativo a dazione di computer e cellulare al € 2000,00; danno da disservizio, pari a € 10.000,00; danno morale, pari a € 30.000,00), interamente ascrivibile al

Parte convenuta ha controdedotto contestando la indeterminatezza degli addebiti mossi dalla parte pubblica, non essendo chiaro in che modo il comportamento del convenuto possa aver determinato i danni per i quali è stata avanzata la richiesta di risarcimento, nonché la



indeterminatezza del danno morale e del danno da disservizio subito dal Comune di

Così riassunte le contrapposte posizioni, risultano assolutamente dimostrate le persistenti gravi violazioni degli obblighi di servizio incombenti al sottufficiale della Guardia di Finanza, che metteva a parte l'Amministratore unico della (

) di notizie riservate concernenti le indagini di polizia giudiziaria in atto.

Risulta altresì provato che il convenuto ricevette, in corrispettivo delle dolose violazioni degli obblighi di servizio, un personal computer e un telefono cellulare.

Tanto posto, il Collegio è chiamato a delibare, partitamente, i pregiudizi erariali evocati dalla procedente Procura.

E' in primo luogo riferita l'esistenza di un "danno da tangente", da riconnettersi alle utilità ricevute dal convenuto in cambio delle infedeli attività riconnesse alla rivelazione di segreto d'ufficio.

Va premesso che la sentenza penale di condanna n. del

Tribunale di ha accertato gli artifizi di fomitori di beni e servizi

in danno del Comune di

nel triennio 2000/2002; in tale quadro, gli imprenditori condannati (in particolare.) si avvalevano di omissioni da parte di funzionari comunali e della diretta illecita collaborazione del convenuto che, nella sua qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, provvedeva informazioni riservate.



L'ampia documentazione agli atti (si vedano, in particolare, i verbali delle intercettazioni telefoniche nei confronti del evidenzia che l'illecito sodalizio tra il ha dato luogo al pagamento di c.d. "tangenti" in natura (computer e telefono cellulare) di valore pari a € 2000,00.

In tale contesto, opina questo giudicante che tali illecite dazioni (in questa sede considerate con riferimento al loro valore economico) abbiano finito con il gravare sul Comune di in termini sia di agevolazione all'illecito profitto della società sia di incremento percentuale delle fatturazioni fittizie.

Si tratta indubbiamente di un danno erariale, perchè tutte le dazioni a compenso del doloso e infedele comportamento del sono indirettamente confluite sulle finanze del Comune d

Il valore economico (€ 2.000,00) dei beni pervenuti a iflecito compenso del costituisce, quindi, danno erariale, Interamente da addebitare al convenuto.

Il Collegio valuta, quindi, il danno da disservizio evocato dalla parte pubblica.

In proposito, non è chiaro neppure a quale Amministrazione sia da riferire l'ipotizzato disservizio. Ciò posto, non è sicuramente configurabile, nella specie, alcun disservizio recato al funzionamento dell'apparato comunale di , neppure è ipotizzabile, nè la procedente Procura fornisce alcun chiarimento in merito, alcun disservizio recato alla Guardia di Finanza, se non quello di

compromettere, in qualche modo, le indagini a carico degli imprenditori successivamente condannati.

Tuttavia, nonostante il palese disprezzo dei doveri di ufficio manifestato dal la Tenenza di della Guardia di Finanza ha prontamente individuato il militare infedele, arrivando anzi, per suo tramite (intercettazioni telefoniche), a chiarire le violazioni penali degli amministratori della

L'allegazione di tale danno risulta, quindi, sfornita di adeguato supporto.

Da ultimo, viene riferita l'esistenza di un danno morale,

Anche in questo caso non è chiaro quale Amministrazione abbia patito l'allegato pregiudizio.

E' anzitutto da escludersi che le attività di un militare della Guardia di Finanza abbiano comportato un pregiudizio "morale" al Comune di

Neppure ravvisa questo Collegio alcun danno morale a carico della Guardia di Finanza, posto che:

-la procedente Procura non ha fornito alcun elemento cui riferire il supposto patimento morale (ad esempio, il clamor fori);

-la predetta Arma ha dimostrato (proprio ponendo sotto intercettazione un suo proprio sottufficiale), nei confronti dell'opinione pubblica, la sussistenza di validissimi controlli interni, atti scongiurare la devianza di militari infedeli.

Risulta di conseguenza congruo - valutata l'incidenza della condotta

(del convenuto) causale alla produzione del danno erariale, ed atteso altresi il carattere della sua indefettibilità allo scopo – imputare il danno erariale, così come sopra accertato, pari a € 2.000,00, al convenuto.

-Da ultimo, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, c. 30ter, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009 e contestualmente modificato dall'art. 1, c. 1, del D.L. 103/2009, convertito con modificazioni dalla L. 141/2009 si presenta del tutto irrilevante nel giudizio in questione, posta la insussistenza di profili di danno morale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

CONDANNA:

al pagamento in favore del Comune (della somma di complessivi € 2000,00 (duemila/00), più rivalutazione dal 1.1.2002, con interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo

condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in € 251,83 (duecentocinquantuno/83).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4.3.2010

L'ESTENSORE

P. 12

IL PRESIDENTE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato

F.to dott. Salvatore Nottole

Pubblicato nel modi di legge mediante deposito in Segreteria il 26 marzo 2010.

P.. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to dott. Francesco MAFFEI



SEGRETERIA SEZICINE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE esistente presso
questo utilicio composta di n° 3 togi.
Roma 8 27 APR. 2018

GIUDIZI DI RESPONSABILE DEL SETTURO
GIUDIZI DI RESPONSABILE
Dott. Francisco di A